

Tribunale di Treviso
Seconda Sezione Civile

n. 2/2021 R.G.

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

- art. 14 *quinquies* L. 3/2012 -

Il giudice designato,

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato, ai sensi degli artt. 14 *ter* e ss. L. 3/2012, da Pierino Guidolin, Maria Mosele, Stefano Guidolin e dalla Società Agricola Campocavallo s.s. agricola,

ritenuto preliminarmente che il ricorso congiunto, così come proposto, sia ammissibile, posto che i ricorrenti sono familiari, soci della Società Campocavallo, ed il loro stato di sovraindebitamento ha la medesima origine;

ritenuta la propria competenza territoriale, essendo i ricorrenti residenti in Castelfranco Veneto ed essendo ivi ubicata la sede legale della società;

ritenuto che i ricorrenti siano in stato di sovraindebitamento,

visti gli artt. 14 *ter* e 14 *quinquies* L. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 *ter* atteso che:

- per un verso, i proponenti non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento né hanno fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di cui alla legge n. 3/2012 (sicché non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b) della legge n. 3/2012);

- per un altro verso, la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3, della legge n. 3/2012 nonché dalla documentazione prescritta dall'art. 14 *ter*, comma 3, legge n. 3/2012, ossia

- l'inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili,
- la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che contiene:
 - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza dai debitori nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte;

- c) il resoconto sulla solvibilità dei debitori negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale dei debitori;

- ritenuto che i proponenti abbiano prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 14 *ter* comma 5);
- ritenuto che non emergano elementi atti a far ritenere che i debitori abbiano compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 *quinqies* comma 1);
- che in definitiva debba dichiararsi l'apertura della procedura di liquidazione, nell'ambito della quale il liquidatore individuerà le distinte masse attive e passive di ciascuno dei ricorrenti;
- ritenuto che debba procedersi alla nomina di un liquidatore nella persona del Professionista già incaricato dall'OCC;
- rimarcato che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali ed in particolare quello della pubblicità idonea a garantire la migliore diffusione possibile della notizia della vendita e quello della individuazione dell'acquirente del bene mediante procedura competitiva e che, ricorrendo l'*eadem ratio*, si applica l'art. 107 comma 6 L. Fall., donde la facoltà del liquidatore di subentrare, ove ritenuto opportuno, nelle procedure esecutive pendenti, così come avviene in materia fallimentare;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio dei ricorrenti;

nomina liquidatore il dott. Marco Parpinel, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L. Fall.,

dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 *novies* ultimo comma L. 3/2012) non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura;

ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del

Tribunale di Treviso e su quello dell'IVG di Treviso;

poiché il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, ordina la trascrizione del presente decreto nei RR.II. a cura del liquidatore;

ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando tuttavia il ricorrente ad utilizzare la casa di abitazione fino alla vendita;

stabilisce ai sensi dell'art.14 *quinquies* primo comma lett. f) L.n.3/2012 che gli emolumenti mensili percepiti dai ricorrenti siano trattenuti da ciascuno per il mantenimento della famiglia, con esclusione di un quinto che dovrà essere versato alla procedura.

Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Si rappresenta che si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. c.p.c. (art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14 *quinquies* comma 1 L. 3/2012), e che pertanto avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.

Treviso 12 gennaio 2021

Il Giudice

Clarice Di Tullio